

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
USR-LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303

Via Latina, 303 – 00179 ROMA (RM)

17° Distretto – Municipio VII - tel. 06 89371483

Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V

Cod. IPA istsc_RMIC8CV00V – Cod. Univoco UFA886

e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it

Sito: www.ic-vialatina303.edu.it



Roma, 16/010/2023

Al Personale Docente

Ai Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale

Al personale ATA

AI DSGA

LORO SEDI

All'Albo Pretorio

Agli Atti della Scuola

Decreto costituzione GLO– A.S. 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) e dal D.Lgs. n. 105/2022;

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017;

VISTO il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.L. n. 16 del 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTO il D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VISTA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il decreto interministeriale 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e le correlate Linee guida;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017."

DECRETA

presso l'Istituto Comprensivo "Via Latina 303", la costituzione dei G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) dell'Istituto per l'A.S. 2023-2024.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il G.L.O. è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione finalizzata all'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/2017, art. 7 comma 2 ter, attribuisce la denominazione di GLO, ai sensi dell'articolo 3 del DM 182/2020, è composto:

- dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rossella Assante del Leccese, o da un suo delegato;
- dal Consiglio di Classe o, per la Scuola Primaria, dai docenti contitolari della classe;
- da un rappresentante designato dal Direttore sanitario dell'UMVD dell'ASL territorialmente competente in relazione alla residenza degli alunni con disabilità o nel cui distretto si trova la scuola;
- dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);
- dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e dagli educatori scolastici assegnati ai singoli alunni;

Può altresì includere un eventuale esperto autorizzato dal Dirigente scolastico su richiesta della famiglia, con partecipazione solamente a titolo consultivo e non decisionale. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita dunque potere di delegare la funzione. Il dirigente scolastico DELEGA la funzione di Presidente del GLO ai docenti di sostegno in servizio nella classe/sezione assegnata. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari.

Art. 3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, (presenza e ore dell'educatore professionale...etc) tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Il GLO è dunque il luogo deputato all'elaborazione, all'approvazione e alla firma del PEI. Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal G.L.O. e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da

destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione". I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E' compito del DS emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 4 Funzionamento del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il GLO si può riunire in seduta **plenaria** (con la partecipazione di tutti i componenti per i casi più gravi), **ristretta** (con la sola presenza dei docenti in occasione dei consigli di classe), **dedicata** (con la partecipazione del coordinatore di classe, del/dei docente/i di sostegno e delle figure dedicate che si occupano in particolare di un alunno). Il GLO in seduta **plenaria** si riunirà almeno due volte l'anno: una generalmente entro il 15 novembre per la seduta di convalida del PEI ed una entro maggio, per la verifica finale del PEI. È auspicabile anche una riunione per la verifica intermedia del PEI (entro gennaio) Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità. Le riunioni di GLO devono avere una durata massima di mezz'ora e rientrano nelle 40 ore indicate nell'art 29, comma 3, lettera b) (Consigli di classe, interclasse, intersezione, ivi compresa la stesura collegiale di PEI e PDP). Potranno essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che si occupano degli alunni BES. Il GLO è convocato dal Docente di sostegno in qualità di delegato del Dirigente scolastico, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il GLO si riunirà almeno due volte l'anno: una generalmente entro il 30 ottobre per la seduta di convalida del PEI ed una entro maggio/giugno, per la verifica finale del PEI. In caso di necessità di revisione del P.E.I., a seguito di una verifica intermedia da effettuare dopo la fine del I quadrimestre, il G.L.O. sarà convocato tra febbraio e marzo. Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità. Le riunioni sono convocate dal D.S. e inserite nel Piano annuale delle attività del Personale Docente e saranno successivamente comunicate alle famiglie e agli specialisti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLO dura in carica un anno.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, individuato tra i presenti. Il GLO procede alla elaborazione, approvazione e sottoscrizione del PEI, alla verifica del processo di inclusione e alla formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno attenendosi alle indicazioni del D.M. n. 182/2020, del D.M. 153/2023, Disposizioni correttive, "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.

Rispetto alla componente docenti, il PEI Provvisorio degli alunni iscritti e frequentanti è redatto dal GLO, composto come da art.2 del presente Decreto; il PEI Provvisorio degli alunni di nuova iscrizione è redatto dal GLO composto dai Docenti della classe assegnata e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione. Nel caso in cui all'alunno di nuova iscrizione non possa essere assegnata la classe entro il mese di giugno, il PEI Provvisorio è redatto, per la scuola primaria, da tutti i Docenti delle classi quinte e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione; per la scuola secondaria, da un Consiglio di classe composto dai Docenti di ruolo con maggior anzianità di servizio e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione.

Art.5 Oneri per lo Stato

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (Art 21 del DM 182/2020). Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento (art. 10 del DM 182/2020).

Art. 6 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Scuola- Sezione Atti generali - Sottosezione Atti Amministrativi generali.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Rossella Assante del Leccese